



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 28/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1730

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15449 DEL 28/10/2025

Oggetto: Accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni in agro del Comune di Rende (CS), individuati catastalmente al foglio di mappa n. 2 particelle nn. 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 847, 857, 859, 861- Richiedente: Calabria Calcestruzzi Srl - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 170 del 28/08/2025.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la l.r. del 13/05/1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.”;
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: “Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione”;
- la Delibera n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all’Ing. Iritano Giuseppe l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale”;
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l’incarico di direzione del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”, l’avv. Francesca Palumbo, Dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021;
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito all’avv. Francesca Palumbo l’incarico di Dirigente del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, Biodiversità” con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- la nota prot.n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l’anno 2025;
- il D.D.S. n. 11365 del 01/08/2025 concernente: "Assegnazione della Responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti, delle mansioni, delle attività e degli obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità - Modifica ed integrazione del Decreto del Dirigente di Settore n.2225 del 19/02/2025", con la quale viene assegnata, tra l’altro al funzionario Ing. Bianca Pastore la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la D.G.R. n. 113 del 25/03/2025 recante “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3° del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 ("Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici") che prevedono che: *"Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)" e che: "in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)"*;
- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 che ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: *"Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata"*;
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria";

- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. L'integrazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616., ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: *“sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici”*;
- l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità *“I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione”*, ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *“Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”*, al comma 5 che: *“l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo”* ed al comma 6 che: *“con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante “Norme in materia di usi civici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente: “Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18”, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che: *“le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative”*;

- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 14346 del 09/10/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha conferito al Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, Biodiversità" la delega alla cura e all'adozione degli atti endoprocedimentali e istruttori previsti e adottati ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 18/2007 e ss.mm.ii., comprese le comunicazioni intermedie con gli enti e i soggetti interessati nell'ambito dei procedimenti in materia di usi civici, precisando contestualmente che il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge regionale, sarà adottato e sottoscritto congiuntamente dal Dirigente del Settore competente e dal Direttore Generale del Dipartimento;

ATTESO che ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege sotto il profilo paesistico e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO che la società Calabria Calcestruzzi Srl ha richiesto al Comune di Rende (CS), con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 54740 del 25/09/2024, l'accertamento demaniale relativo ad un appezzamento di terreno catastalmente individuato al foglio di mappa n. 2 particelle nn. 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 847, 857, 859, 861;

VISTE

- la nota prot.n.13649 del 07/03/2024 trasmessa dal Comune di Rende (CS), acquisita al prot. regionale n.148483 di pari data, con la quale lo stesso ha trasmesso l'atto finale del procedimento adottato con delibera di Giunta comunale n. 47 del 04/03/2025 avente ad oggetto: *"Approvazione perizia di accertamento per la presenza di usi civici nel territorio comunale di Rende – rif. legge regionale n. 18/2007 istanza prot. 54740 del 25/09/2024 - Appezzamento terreno sito in Rende, zona Settimo"*, nonché gli atti peritali redatti dal PID incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. regionale n. 200707 del 28/03/2025 con la quale il Settore n.1 del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale", competente in materia, a seguito della verifica della delibera di Giunta comunale n. 47 del 04/03/2025, ha evidenziato che il predetto atto deliberativo *"non può costituire il provvedimento finale ai sensi dell'art. 15 c.1 l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., in quanto è stata adottata senza rispettare le fasi procedurali previste dalla normativa vigente. Essa nello specifico, è stata adottata prima della pubblicazione in Albo pretorio degli atti istruttori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 30 del Regio Decreto n.332/1928, e pertanto*

prima della scadenza dei termini minimi di pubblicazione in Albo (30 giorni) previsti dai predetti articoli nonché in mancanza della notifica agli interessati dell'esito dell'accertamento", e relativamente all'elaborato peritale trasmesso, che gli atti istruttori prodotti dal PID incaricato risultavano "carenti rispetto alla rappresentazione grafica sul vigente Catasto Terreni e su planimetrie aerofotogrammetriche [cfr. art. 6 comma 1 lett d) del r.r. 15/2024], dei dati storici rilevati e all'individuazione su mappe storiche o I.G.M dei principali demani risultanti dall'indagine storica e citati in relazione, stante che l'esito negativo di sussistenza degli usi civici delle particelle oggetto di accertamento è unicamente ricondotto alla presunta assenza della denominazione "Settimo di Linze", località in cui ricadono i terreni oggetto di accertamento, dall'elenco dei demani riconosciuti e noti per il Comune di Rende. Invero, dalla mera ricerca del fondo oggetto di procedimento sulla cartografia, sembrerebbe che la contrada "Linze/Settimo di Linze" ricada nel demanio "Coda di Volpe", in agro del Comune di Rende [cfr. Relazione del Pinto, anno 1900 e relazione del Pid incaricato]. Pertanto, in mancanza dell'individuazione, seppure di massima, dei confini dei demani o della loro approssimabile ubicazione, fondata sull'analisi storico-documentale e sulla toponomastica dei luoghi, risulta impossibile la chiara sovrapposizione tra le aree territoriali coinvolte nell'accertamento e i predetti demani più prossimi identificati o identificabili [cfr. art. 6 comma 1, lett e) del r.r. 15/2024]";

- la nota prot. n. 19430 del 04/04/2025, acquisita al prot. regionale n. 218939 di pari data, con la quale il Comune di Rende (CS) ha trasmesso le controdeduzioni inerenti ai rilievi posti in essere dal Dipartimento riguardo l'iter di approvazione della delibera n. 47 del 04/03/2025 nonché la Determina Dirigenziale n. 68 del 21/01/2025 di conferimento dell'incarico di PID;
- le successive interlocuzioni intercorse, presso gli uffici regionali, tra Comune di Rende (CS) e il Settore n.1 del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, competente in materia di usi civici, circa l'iter procedurale previsto dall'art. 15 della l.r.18/2007 e ss.mm.ii.;
- le nota prot. n. 29987 del 27/05/2025 e 38180 del 08/07/2025 acquisite ai prot. regionali n. 378212 del 27/05/2025 e 508882 del 09/07/2025 con le quale il Comune di Rende (CS) ha trasmesso le integrazioni fornite dal PID incaricato in risposta alla suddetta nota prot. regionale n. 200707 del 28/03/2025;
- la nota prot. n.47025 del 03/09/2025 acquisita al prot. regionale n. 645373 di pari data con la quale il Comune di Rende (CS) ha trasmesso la delibera di Giunta comunale n. 170 del 28/08/2025 adottata ai sensi dell'art. 15 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. anche all'esito del superamento delle criticità procedurali rilevate con nota prot. regionale n. 200707 del 28/03/2025;

ESAMINATE gli atti prodotti dal PID incaricato e constatato che:

- il PID nella relazione originariamente trasmessa al Comune ed approvata con delibera n. 47/2025 asserisce che: *“Dall’esame della toponomastica delle contrade e delle località, nessun demanio è menzionato sotto il nome di Linze / Linze di Settimo / Linza di Settimo. Linze / Settimo di Linze / Settima di Linza non sono descritti in alcun modo nelle terre e beni collettivi, neanche nei beni di natura burgensatica. Le informazioni intorno ai demani di Rende non fanno alcun cenno ai terreni oggetto di verifica. Nessun demanio di cui alle pagine precedenti comprendeva Linze / Linze di Settimo / Linza di Settimo”,* di fatto riconducendo gli esiti dell’accertamento demaniale in oggetto al solo confronto tra l’attuale denominazione dei fondi in corso di accertamento (località *“Linze / Linze di Settimo / Linza di Settimo”*) e i toponimi delle località demaniali noti per il Comune di Rende (CS) e desumibili dall’analisi storica e documentale da lui condotta;
- a seguito delle criticità rilevate sugli atti peritali dal Dipartimento con nota prot. regionale n. 200707 del 28/03/2025, il PID fornisce due note tecniche esplicative volte a chiarire l’esatta ubicazione del *Demanio Coda di Volpe* rispetto ai luoghi di indagine. Gli allegati alla predette note tecniche includono una mappa demaniale datata 1811 denominata *Demanio Rocchi e Coda di Volpe* raffigurante i predetti demani, rinvenuta dal PID presso l’archivio del Commissariato per gli Usi Civici di Catanzaro; nelle predette note tecniche il PID provvede a sovrapporre, in scala 1:5000, la mappa demaniale, che non presenta scala metrica, in quanto meramente rappresentativa dei confini del predetto demanio, con una carta tecnica regionale attuale, sostenendo la non appartenenza delle particelle demaniali oggetto di indagine al demanio raffigurato nell’antica mappa demaniale: *“(…) i terreni oggetto di accertamento demaniale sono senza ombra di dubbio allodiali, non hanno natura collettiva e/o demaniale (…). Il Demanio Rocchi – Coda di Volpe riguarda zone distanti da quelli di verifica”*. Sul punto si evidenzia che la mappa del 1811 prodotta dal PID è limitata alla tavola n.1 di un elaborato comprendente una seconda mappa adiacente e/o confinante alla prima, che il PID però non produce e che verosimilmente indica che il demanio *Rocchi - Coda di Volpe* si estende ben oltre il confine individuato dal PID dal momento che la sovrapposizione effettuata dallo stesso, per i predetti motivi, è parziale;
- il PID allega alle predette note tecniche esplicative una delibera di Giunta comunale di Rende (CS) del 10 giugno 1924 relativa al procedimento di affrancazione dei demani *Rocchi - Coda di Volpe e Candela* in favore della Sig.ra Morelli Caterina, atto per sua natura idoneo a comprovare la natura allodiale dei demani *Rocchi - Coda di Volpe* e pertanto anche dei terreni oggetto di accertamento, qualora gli stessi rientrassero nei predetti demani, ma sui quali il PID non produce, nelle note esplicative, alcuna argomentazione né delucidazione;

CONSIDERATO

- che la natura allodiale delle particelle oggetto di accertamento non appare, allo stato degli atti, confutata dagli atti a disposizione del Dipartimento competente, il quale esercita, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., l'esame di legittimità sulle delibere di Giunta Comunale, restando in capo al Comune la responsabilità dell'adozione dell'atto finale del procedimento in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale;

RITENUTO

- che da, consolidata giurisprudenza, alla relazione di accertamento demaniale è riconosciuta la natura di atto pubblico, e pertanto, al PID che l'ha redatto la qualifica di pubblico ufficiale;
- che la relazione per l'accertamento dell'esistenza di usi civici è l'atto attraverso il quale il PID incaricato procede, attraverso ricerche storiche, giuridiche, catastali a verificare la presenza di diritti di uso civico e che le conclusioni a cui egli perviene rientrano nel novero delle affermazioni, constatazioni e giudizi, prodotti, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 del r.r. 15/2024, all'esito di operazioni svolte *"(...) con imparzialità, accuratezza e in conformità con le normative vigenti, (...) consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000"*, e che *"le informazioni e le conclusioni contenute nella relazione sono veritiere e basate su indagini accurate e imparziali"*, al termine di un incarico svolto *"con la massima diligenza, obiettività e in conformità con le normative vigenti, senza alcun pregiudizio o influenza esterna"*; pertanto, per quanto sopra, il PID incaricato attesta sotto sua espressa e personale responsabilità la veridicità di quanto prodotto nell'elaborato peritale;

CONSIDERATO infine che il Comune di Rende (CS), con il provvedimento deliberativo n. 170 del 28/08/2025, ha formalmente attestato:

- la regolare pubblicazione della delibera n. 47/2025 e *"di quanto descritto nella relazione tecnica"* relativo alle operazioni di verifica della sussistenza di usi civici presso l'Albo Pretorio comunale, per il termine di trenta giorni;
- la notificazione alla parte interessata, coincidente con il richiedente l'accertamento, degli esiti dell'accertamento;
- l'assenza di osservazioni ed opposizione di sorta nel termine di 30 giorni dall'ultima notificazione;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Rende (CS) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il Funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (l.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della l.241/1990 e ss.mm.ii., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI VISTARE, allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., la delibera di Giunta comunale n. 170 del 28/08/2025 del Comune di Rende (CS) con la quale viene adottato l'atto finale del procedimento di accertamento del gravame di uso civico e per l'effetto si prende atto e si approva la relazione di accertamento prodotta dal PID incaricato, dalla quale risulta che: *"Il terreno oggetto d'indagine demaniale, situato in località o contrada Linze / Settimo di Linze / Settima di Linza, allibrato alle particelle catastali n. 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 847, 857,859, 861 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Rende (CS) è di natura allodiale."*

DI PRECISARE che la deliberazione di Giunta n. 170 del 28/08/2025 del Comune di Rende (CS) diviene efficace a seguito del presente provvedimento e che l'accertamento citato con il presente atto ha funzione dichiarativa;

DI INSERIRE il presente accertamento nel Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria che ha funzioni di pubblicità puramente notiziale ai sensi della normativa vigente;

DI RICHIAMARE l'attenzione del Comune di Rende (CS) sul disposto dell'art. 15 comma 8 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii., ai sensi della quale: *"Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3",* effettuato con il presente decreto.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Regolamento UE n.

2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della l.r. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al PID, al richiedente l'accertamento e all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Bianca Pastore
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Francesca Palumbo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iiritano
(con firma digitale)